

IL SIMBOLO DEL CROCIFISSO E LA "LAICITA' RELATIVA" O PONDERATA

di Raffaele Coppola*
(9 giugno 2006)

Perché l'ordinamento inglese può definirsi "laico", nonostante appaia indissolubilmente legato alla Chiesa anglicana? Perché lo stesso può dirsi dell'ordinamento francese, nonostante la nuova legge riguardante i simboli religiosi (che mortifica la libera espressione individuale della fede dei cittadini)? Perché è tale l'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nonostante il "pietismo" diffuso nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini?

Perché, principalmente, è "laico" l'ordinamento italiano, nonostante la disciplina dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, l'istituzionalizzazione del servizio di assistenza religiosa (cattolica) nelle Forze Armate e nelle strutture c.d. segreganti, l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale?

A questi ed altri interrogativi ha risposto brillantemente il Consiglio di Stato con una recente decisione (13 febbraio 2006 n. 556), riguardante l'affermata compatibilità dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche con il principio costituzionale di laicità dello Stato. La decisione è importante giacché conferma un precedente indirizzo, formulato in sede consultiva (Cons. Stato, parere del 27 aprile 1988 n. 63), ponendo un punto fermo, *difficilmente eludibile*, dopo l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004.

Essa aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità, sollevata dal TAR Veneto (ord. 56/2003), per aver questo impropriamente trasferito su disposizioni di legge, che non dispongono sull'affissione del Crocifisso, una questione concernente, in realtà, norme regolamentari; norme, cioè, prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di costituzionalità o un intervento interpretativo. In parole povere, come ha scritto qualcuno, la Consulta aveva deciso di non decidere, anche se in modo giuridicamente ineccepibile, per evitare di pronunciarsi direttamente sul tema di fondo, per evitare, in termini diversi, di essere "crocifissa" (CECCANTI) da una parte o dall'altra.

Così il TAR per il Veneto è costretto a cambiare registro (in realtà si sente investito di responsabilità dall'eloquente silenzio della Corte Costituzionale) e statuisce, con motivazioni ampie ma non sempre lineari, che a scuola la laicità dello Stato la difende proprio il Crocifisso, che "contiene *in nuce* quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno" (sent. n. 1110/2005).

Nello stesso senso si pronuncia il Consiglio di Stato, anche con un parere quasi coevo su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (adunanza Sez. seconda, 15 febbraio 2006). Le argomentazioni, più calibrate e convincenti, rinviano comunque alle "radici cristiane" della laicità nella nostra società e nella Costituzione italiana. Più a monte, il Consiglio di Stato utilizza un concetto nuovo, elaborato per primo (direi unicamente) da chi scrive in alcuni dei suoi vari interventi, pubblicati nel corso del lungo dibattito sull'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici, quindi non solo nelle aule scolastiche, ma altresì, più in generale, in quelle di giustizia, negli uffici dello Stato, nei luoghi di lavoro.

Ringrazio il *Forum di Quaderni costituzionali* della possibilità accordata, al teorizzatore del principio di "laicità relativa" (che di questo si tratta), di riassumerlo brevemente nelle pagine che hanno accolto alcuni di quegli interventi, rispettivamente del 6 gennaio 2002, del 13 aprile 2002 e del 6 gennaio 2004, dopo la notizia della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, relativo al Crocifisso, proposto alla Corte Costituzionale dal giudice Tosti (ord. 24 marzo 2006, n. 127). Più che da una escogitazione dottrinale, il concetto in parola discende dall'analisi delle norme, appunto di quelle norme, fondamentali o meno, che inducono ad interpretare il principio di laicità nel complessivo quadro costituzionale e ordinamentale.

La laicità richiede certamente, ovunque, la distinzione fra la dimensione spirituale e quella temporale, nonché fra gli ordini e le società a cui tali dimensioni sono proprie (il c.d. dualismo cristiano di vincoli e di funzioni, che si oppone al noto monismo della concezione islamica), ma, per il resto, è *relativa* alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, quindi è essenzialmente *storica*, legata com'è al divenire di detta organizzazione o corporazione istituzionale. Se pure esistesse un'idea astratta di laicità (sulla falsariga ad esempio di quella francese, sovente presa a modello), non cesserebbe di essere vero che *relativa* ne sarebbe comunque l'applicazione, nel senso che il principio di

laicità, depurato dalle incrostazioni agnostiche o indifferentistiche, così come vuole la Corte costituzionale, viene ad essere determinato nelle sue concrete condizioni di utilizzo con riferimento alla tradizione culturale ed ai costumi di vita di ciascun popolo, come si sono riversati nei rispettivi ordinamenti giuridici.

Ciò è accaduto in ogni Paese interessato, perfino in Francia, dove dalla *laicità negativa* di impronta rivoluzionaria, dalla "idéologie de combat" delle origini, si è passati via via ad una fase più morbida, ad una sorta di laicizzazione del "Dio laico", sulla quale si torna a discutere dopo gli irrigidimenti della nuova legge sui simboli religiosi (15 marzo 2004), ispirata da un recupero forte dei valori della tradizione separatista con pregiudizio della libertà delle confessioni e della libera espressione individuale della fede dei cittadini, come sopra evidenziato.

Orbene, non c'è chi non veda come con questo concetto di laicità, che potrebbe denominarsi anche *ponderata* e trova conforto in cospicui orientamenti dei giudici di palazzo della Consulta, non contrasti l'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici, il quale, oltre ad esprimere in chiave simbolica determinati valori fondanti espressi dalla nostra Carta costituzionale, in realtà non offende la libertà e la sensibilità di chi non crede né delle altre confessioni o associazioni religiose, quanto meno nella vigenza di regimi con autentica vocazione democratica.

Conforta il pensiero che il Crocifisso rimane dove è proprio in Italia, nella quale si trova il centro d'irraggiamento del cattolicesimo, che ha raccolto e coltivato l'eredità e la lingua di Roma; che la giurisprudenza abbia seguito (rara evenienza) un orientamento dottrinale; principalmente che questo orientamento, destinato ad essere sempre più studiato ed approfondito, è in sintonia con l'opinione ed il sentire della grande maggioranza dei cittadini italiani. Infatti, secondo un sondaggio dell'Eurispes, realizzato all'inizio del corrente anno, l'80,3% degli italiani (ma è una stima per difetto) è favorevole all'esposizione del Crocifisso tanto nelle scuole quanto nelle altre istituzioni statali. E' un dato che occorre tener presente quando si propongono, come non di rado accade, riforme più consone ai propri postulati ideologici che ai reali sentimenti e alla volontà del popolo sovrano, di qualunque popolo ed in ogni parte del mondo.

* p.o. di diritto ecclesiastico - Università di Bari - profraffaelecoppola@libero.it